

CONSORZIO CEV REGOLAMENTO ATTIVITA' DI COMMITTENZA

ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.

Articolo 1 - Oggetto

1. Il Consorzio CEV svolge l'attività di committenza in nome e per conto dei Consorziati che ne fanno richiesta.
2. Il presente Regolamento regola i rapporti tra il Consorzio CEV in qualità di centrale di committenza (di seguito anche solo "CEV") e gli Enti consorziati (di seguito anche solo "Aderenti") per le attività, in forma centralizzata, di acquisto di forniture, servizi e lavori, anche ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.

Articolo 2 - Attività degli Aderenti

1. Sono di competenza degli Aderenti le seguenti attività:
 - a) l'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
 - b) l'adozione delle determinazioni preliminari all'indizione della gara (per es. adozione della determinazione a contrarre, l'individuazione del R.U.P., la programmazione delle opere o lavori da realizzare, l'adozione degli atti di approvazione dei progetti qualora presenti, l'impegno di spesa ecc.);
 - c) l'individuazione della procedura di gara;
 - d) l'acquisizione del C.I.G. tramite il R.U.P. abilitato da CEV;
 - e) la redazione di tutti i documenti di gara (bando, disciplinare, capitolato tecnico ecc.);
 - f) la redazione, verifica e validazione dei progetti, qualora presenti, corredati di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - g) la trasmissione al CEV dei documenti propedeutici all'espletamento della procedura di gara. CEV non sarà in alcun modo responsabile di eventuali ritardi nell'avvio delle procedure di gara in caso di incompletezza e/o erroneità della documentazione;
 - h) attiva la procedura di gara sulla Piattaforma elettronica accessibile all'indirizzo <https://acquisti.consorzioccev.it/>;
 - i) l'aggiudicazione definitiva e l'invio delle relative comunicazioni;
 - j) la stipula del contratto di appalto con l'aggiudicatario e la gestione di tutti gli adempimenti successivi relativi all'esecuzione dello stesso, ivi comprese tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente;
 - k) la trasmissione di ogni informazione sull'esecuzione dei contratti stipulati a seguito delle procedure di gara gestite dal CEV;

- l) la gestione degli appalti e le verifiche in fase di esecuzione compresa la nomina del direttore lavori, ove necessaria;
- m) l'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva, la gestione di eventuali contenziosi relativi alla procedura di gara e/o all'esecuzione dei contratti.

Articolo 3- Compiti e attività svolti da CEV

1. Sulla scorta delle richieste degli Aderenti, CEV abilita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.N.A.C.) i funzionari designati a Responsabili Unici dei Procedimenti (R.U.P.).
2. Gestisce un elenco selezionato di esperti nel quale scegliere i commissari giudicatori.
3. Il CEV su incarico degli Aderenti:
 - a) riceve i bandi di gara redatti dai R.U.P. e gli atti tecnico-amministrativi relativi alle gare da indire;
 - b) recepisce la procedura di gara indicata dagli Aderenti, riservandosi di verificarne la correttezza e legittimità;
 - c) dà indicazione al R.U.P. per la nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice;
 - d) coordina l'attivazione della procedura di gara sulla Piattaforma elettronica;
 - e) adotta il provvedimento di aggiudicazione provvisoria e comunica gli esiti ai partecipanti attraverso le funzionalità della Piattaforma.
4. CEV si riserva di non procedere all'espletamento delle procedure di gara:
 - a) qualora rilevi delle irregolarità o illegittimità nei provvedimenti degli Aderenti, nelle azioni dei R.U.P. o nei documenti trasmessi per l'indizione e svolgimento dei procedimenti di gara;
 - b) qualora l'Aderente non abbia rispettato il presente Regolamento.

Articolo 4 - Risorse finanziarie e garanzie.

1. I Fornitori aggiudicatari devono corrispondere una tariffa (Transaction Fee) proporzionale al valore del contratto a copertura dei costi di gestione della Piattaforma. Non è previsto, invece, alcun costo per l'utilizzo della Piattaforma a carico degli Aderenti.
2. L'ammontare della Transaction Fee è determinato dal Consiglio Direttivo del CEV.
3. Le seguenti spese sono invece a carico degli Aderenti con facoltà di eventuale recupero a carico dell'aggiudicatario:
 - a) Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.N.A.C.);
 - b) eventuali costi relativi alla commissione di gara e ad altre eventuali professionalità.

Articolo 5 – Contenzioso relativo alle procedure di gara.

1. I contenziosi relativi alle procedure di gara che insorgessero, sotto forma di ricorsi amministrativi o giudiziari, per ogni grado di giudizio, saranno trattati direttamente dall'Aderente per il quale è stata espletata la procedura di gara.
2. Gli Aderenti rispondono, altresì, dei danni cagionati da errori, omissioni e/o insufficienti informazioni contenuti nella corrispondenza e negli atti trasmessi al CEV.
3. Le spese relative alla gestione del contenzioso sono così ripartite:
 - a) gli Aderenti sostengono tutte le spese derivanti dal contenzioso;
 - b) gli Aderenti rimborsano a CEV, qualora dovesse costituirsi in giudizio per il contenzioso conseguente alla procedura di gara espletata per conto dell'Aderente, le spese necessarie alla difesa secondo un preventivo redatto prima della costituzione in giudizio e con le modalità temporali di pagamento in esso previsto. In caso contrario, il CEV sarà libero di non costituirsi in giudizio e di non effettuare alcuna azione difensiva nell'interesse dell'Aderente. Il CEV provvederà successivamente a comunicare e documentare le spese sostenute per il procedimento giudiziario;
 - c) le spese per eventuali contenziosi derivanti esclusivamente dal funzionamento del sistema informativo saranno a carico di CEV.

Verona, 1 ottobre 2014